TRIBUNALE DI BENEVENTO SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 409 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART 151 C.P.C.

PER: la Sig.ra **MAZZARELLI CARMELA**, nata a Benevento, il 17/10/1981, CF: MZZCML81R57A783X, residente in Morcone (BN) alla C/da Cuffiano 327, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Curatolo (Cod.Fisc. CRTMRZ60T25A783B, P.I. 00745820621 numero di fax 0824/310768 e indirizzo PEC:mauriziocuratolo@ordineavvocatibn.org), presso il cui Studio elettivamente domicilia in Benevento, alla Via F. Flora, n°7, giusta procura alle liti in atti - Ricorrente –

Contro: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) 2 urp@postacert.istruzione.it, domiciliato ex lege in Napoli, Via Diaz, 11, presso l'Avvocatura dello Stato, ags.na@mailcert.avvocaturastato.it - Resistente -

CONTRO: **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, C.F.: 80039860632, in persona l.r.p.t. rapp.to e difeso ex lege dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Via A. Diaz n. 11, indirizzo di posta elettronica certificata ads.na@mailcert.avvocaturastato.it - Resistente -

CONTRO: **I.S. "G. ALBERTI"**, CF: 80000840621, in persona l.r.p.t., con sede in Benevento alla P.zza Risorgimento, rapp.to e difeso ex lege dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in

Firmato Da: CURATOLO MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34f3b49cfe187eeabc23d27d1c42a5b2

Via A. Diaz n. 11, indirizzo di posta elettronica certificata bnis014004@pec.istruzione.it - Resistente -

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Mazzarelli Carmela, come innanzi rappresentata e difesa, premette

IN FATTO

1) l'odierna ricorrente, ai sensi del D.M. n. 717/2014 presentava per la prima volta in data 6/10/2014, presso l'Istituto "E. De Filippo" di Morcone, la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee per il personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per il triennio scolastico 2014/2017 (all.1);

2) nella domanda, Sezione C, la ricorrente dichiarava come titolo di accesso al profilo di collaboratore scolastico il diploma di qualifica professionale di "Diploma Magistrale" conseguita presso l'Istituto Magistrale "G. Guacci" di Benevento nell'anno scolastico 1999/2000 con votazione 61/100;

3) nella stessa domanda la ricorrente dichiarava di aver prestato servizio nella qualità di collaboratrice amministrativa e informatica con contratto a tempo determinato presso il Comune di Casalduni, nei seguenti periodi: 16/02/02-15/02/03; 16/02/03-15/02/04; 20/02/04-31/12/04; 10/01/05-31/12/05; 01/02/06-31/12/06; 01/01/07-21/12/07; 01/03/08-31/12/08; 01/01/09-30/06/09; 01/08/10-31/12/10; 01/01/11-31/07/11;

4) sulla base dei titoli dichiarati venivano attribuiti alla esponente punti 10,90 sia per il profilo di collaboratrice scolastica che per assistente amministrativo e precisamente 6,10 per titoli culturali e

Firmato Da: CURATOLO MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34f3b49cfe187eeabc23d27d1c42a5b2

4,60 per servizi, come si ricava anche dalla stampa della pagina di visualizzazione delle graduatorie (all.2);

5) nell'ottobre del 2017, in occasione dell'aggiornamento della terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA, la ricorrente presentava ai sensi del DM n. 640/2017 la domanda di conferma/aggiornamento sempre nella Provincia di Benevento ed otteneva la conferma del punteggio già dichiarato e del servizio ulteriormente svolto nelle scuole statali (all.3);

6) in base alla posizione in graduatoria valida per il triennio 2018/2021, nell'anno scolastico 2018/2019, la ricorrente riceveva ed accettava una proposta contrattuale per una supplenza temporanea come collaboratrice scolastica presso l'Istituto Comprensivo Statale "S. Angelo a Sasso" di Benevento, e veniva stipulato il contratto in data 10/03/2019 prot. N. 92 con decorrenza dal 15 al 22 marzo 2019 per 36 ore settimanali (all.4);

7) in detta occasione – <u>come espressamente previsto dal DM 640/2017</u> – il Dirigente dell'I.C. "S. Angelo a Sasso" provvedeva alla validazione del punteggio della Mazzarelli, così come risulta dalla certificazione del Dirigente scolastico del 21/03/2019 (all.5);

8) la Mazzarelli – quindi – in data 6/12/2019, riceveva un secondo incarico dall'I.S. Alberti di Benevento per il periodo dal 6/12/19 al 18/01/2020 per 36 ore settimanali (all.6);

9) in data 20/01/2020, la Mazzarelli riceveva ulteriore incarico, sempre dall'I.S. Alberti, per il periodo dal 19/01/2020 al 28/03/2020 (all.7);

Firmato Da: CURATOLO MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34f3b49cfe187eeabc23d27d1c42a5b2

10) nove mesi dopo la cessazione del terzo incarico, in data 23/09/2020, in modo assolutamente indebito, il Dirigente scolastico dell'IS Alberti, con decreto prot. N. 4913 del 23/09/2020 (doc. 8) rettificava il punteggio precedentemente attribuito alla ricorrente convalidando il minimo punteggio di 6,10 per entrambi i profili AA e CS, allegando motivi attinenti al servizio svolto presso il Comune di Casalduni, dichiarando il servizio svolto dal 6/12/2019 al 28/03/2020 non valido ai fini giuridici;

11) nello specifico, il Dirigente Scolastico motiva il proprio provvedimento – tra l'altro – con:

- *"vista la nostra richiesta alla Direzione Provinciale dell'INPS di Benevento della verifica copertura contributiva per i periodi dichiarati e prestati al Comune di Casalduni;*
- *preso atto dell'esito della verifica da parte della Direzione Provinciale dell'INPS di Benevento acquisita con Prot. N. 4543/4.2.i. del 10/09/2020;*
- *preso atto che il servizio valutabile è quello prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti";*

Il provvedimento è ingiustificato, immotivato, indebito, reso da autorità incompetente e fuori da qualsiasi termine e – quindi - illegittimo, e dev'essere revocato ovvero e comunque essere disapplicato.

Firmato Da: CURATOLO MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34f3b49cfe187eeabc23d27d1c42a5b2

Si rende necessario, pertanto, instaurare il presente giudizio al fine di pervenire all'annullamento e/o comunque alla disapplicazione del provvedimento illegittimo sopra descritto, con conseguente reinserimento in graduatoria e ripristino del punteggio ingiustamente decurtato, anche per l'eventuale riconoscimento del servizio prestato presso il Comune di Casalduni

DIRITTO

I

IL SERVIZIO PRESTATO PRESSO IL COMUNE DI CASALDUNI

Va immediatamente affermato che, in sede di presentazione della domanda di inserimento, la ricorrente ha correttamente riportato i dati relativi al diploma di qualifica professionale conseguito presso l'Istituto Magistrale Guacci di Benevento, ed ha indicato il servizio – **di fatto e di diritto** - prestato presso il Comune di Casalduni.

La ricorrente ha effettivamente lavorato presso il Comune di Casalduni, come dichiarato nella domanda. Ai fini dell'attribuzione del punteggio rileva l'effettività della prestazione lavorativa. La nota 1 del DM 717/2014 (così come in quella del DM 640/2017) stabilisce che: *"il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta*" [. . .]

Viene qui depositato il certificato di servizio (all. 9) rilasciato dal Comune di Casalduni in data 20/01/21 a firma del sindaco p.t., dal quale si ricava il pagamento di spettanze lavorative per i periodi seguenti: 16/02/02-15/02/03; 16/02/03-15/02/04; 20/02/04-31/12/04; 10/01/05-31/12/05; 01/02/06-31/12/06; 01/01/07-21/12/07; 01/03/08-31/12/08; 01/01/09-30/06/09; 01/08/10-31/12/10; 01/01/11-31/07/11, cioè i periodi allegati nella domanda (all.1).

Firmato Da: CURATOLO MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34f3b49cfe187eeabc23d27d1c42a5b2

Come si ricava dalla certificazione a firma del sindaco p.t., rilasciata dal Comune di Casalduni in data 20/01/2021 (all.9), la Mazzarelli ha percepito "*pagamento per le spettanze lavorative*" per un periodo che va ininterrottamente dal 16/02/2002 al 21/12/2007, con una pausa di 4 giorni dal 16 al 19 febbraio 2004 e di un mese, dal 1° al 31 gennaio 2006 e poi, ancora ininterrottamente, dal 1° marzo 2008 al 30 giugno 2009 e dal 1/08/2010 al 31/07/2011.

La certificazione del Comune (all.9) distingue il complessivo rapporto in due periodi, quello 16/02/02-21/12/07, legato al "Progetto raccolta differenziata", ed il secondo come responsabile organizzativo Ufficio Sindaco e Giunta dal 1/03/08 al 31/07/11.

I rapporti sono stati formalmente disciplinati da convenzioni fatte sottoscrivere alla ricorrente. La Mazzarelli ha rinvenuto – tra i propri documenti – la prima convenzione, quella che va dal 16/02/02 al 15/02/03 (all.14), e quella dei mesi del 2011 (all.15).

La Mazzarelli ha richiesto al Comune la copia delle convenzioni, ma il Comune, nella stessa certificazione del 20/01/21 (all.9), comunica di non aver rinvenuto la documentazione attestante i contratti.

La prima convenzione è espressamente "*per l'affidamento d'incarico di impiegata di concetto nell'ambito del servizio di igiene ambientale presso il Comune di Casalduni*".

Nella medesima si legge, sub Art.1:

"L'incarico di impiegata di concetto sarà garantito nell'ambito del servizio di igiene ambientale del Comune di Casalduni";

sub art.2 si legge "*La durata dell'incarico è stabilita in anni 1 (uno), con inizio in data 16/02/02 e termina in data 15/02/03, con possibilità di rinnovo a seguito di espressa volontà del comune*".

Firmato Da: CURATOLO MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34f3b49cfe187eeabc23d27d1c42a5b2

Sub art. 3 "*Le prestazioni che il suddetto sig. si impegna a assicurare sotto le disposizioni comunicategli dal responsabile del servizio sono così specificate:*

- *Disbrigo pratiche amministrative;*
- *Aggiornamento registri personale e consumi automezzi;*
- *Predisposizione documentazione inerente i ruoli RR.SS.UU.*

Sub art. 4 "*Il compenso per l'incarico sotto forma di co.co.co. è fissato in € 542,00 lordi*".

Seppur non specificato, il compenso è quello mensile, così come del resto si può ricavare dalla certificazione dei compensi del 2002 (all.12) che il Comune ha rilasciato nel 2003, e rimessa con nota 1457 del 12/04/2003 (all.13). Dalla certificazione si ricava un compenso per il 2002 pari ad € 5.691,00, cioè € 542 moltiplicato 10,5 mensilità (16/02-21/12).

Nella seconda convenzione che si deposita, l'oggetto passa da "*impiegato di concetto nell'ambito igiene ambientale*" a "*responsabile organizzativo Ufficio Sindaco e Giunta*" in qualità di collaboratrice amministrativa e informatica nell'ambito dei servizi comunali, come da convenzione 18/01/11-30/06/11 (all.15) che si deposita.

In questa convenzione risulta precisato,

sub art.2 "*con presenza quotidiana e collaborazioni per necessità post-meridiane*"

sub art.3 "*Le prestazioni che la suddetta sig.ra si impegna ad assicurare sotto le disposizioni comunicategli dal responsabile del servizio sono così specificate:*

a) *Organizzazione segreteria del Sindaco e della Giunta;*
b) *Disbrigo pratiche amministrative con adeguamenti sistema informatico;*

Firmato Da: CURATOLO MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34f3b49cfe187eeabc23d27d1c42a5b2

c) *Gestione del sistema informatico per l'adeguamento dell'archivio comunale;*
d) *Aggiornamento registri protocollo e Organi Amministrativi;*
e) *Predisposizioni documentazioni e moduli per l'ottimizzazione del sistema computerizzato centralizzato;*
f) *Verifica e accertamento dei ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali del Comune, con uso di mezzi e programmi informatici.*

La Mazzarelli era una dipendente comunale a diretto servizio dell'Amministrazione e veniva comandata secondo le esigenze dell'Amministrazione.

A conferma, si deposita nota 06/07/07 (all.16), con la quale la Mazzarelli viene comandata a prestare servizio il sabato 7 luglio presso la casa Comunale dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 19, e la domenica 8 con il medesimo orario presso il Castello Ducale.

È di immediata evidenza che le mansioni della Mazzarelli sono state quelle proprie di un dipendente comunale e – meglio ancora – quelle di un soggetto inserito perfettamente nell'organico istituzionale dell'Ente, con continuità e stabilità, per lo svolgimento di compiti relativi a servizi rientranti nei fini istituzionali dell'Ente.

Nel contempo, è altresì evidente che nello specifico, il *nomen iuris* attribuito dal Comune al rapporto non valga a definirlo anche nella sua concreta estrinsecazione fattuale.

Del resto, nello specifico non ricorre nessuna delle condizioni che abilitano la PA al ricorso alla "*collaborazione*", consentita solo per prestazioni di elevata professionalità e specialità, e connotate da elevata autonomia.

Firmato Da: CURATOLO MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34f3b49cfe187eeabc23d27d1c42a5b2

Esposta l'estrinsecazione fattuale del rapporto alla luce dei documenti, è opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità in materia di pubblico impiego e accertamento del medesimo.

Cass. 16753/2019 : "*26. La Corte territoriale ha accertato la natura di rapporto di lavoro subordinato di impiego pubblico facendo corretta applicazione dei principi ripetutamente affermati da questa Corte, condivisi dal Collegio, secondo cui, ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico,* <u>rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico</u>*, non avendo, di contro, importanza l'assenza di un atto formale di nomina, nè che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative che impongono che l'assunzione alle dipendenze della P.A. deve avvenire attraverso l'espletamento del concorso pubblico (Cass. nn. 7334/2018, 17101/2017, 10800/2016, 1639/2012, 12749/2008, 10551/2003).*

Cass. 3315/2019: "*10. questa Corte ha reiteratamente affermato che "ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, nè che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni" (Cass. 28161/2018, 17101/2017, 1639/2012, 12749/2008, 20009/2005); 11. è stato anche affermato che la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (Cass. 28162/2018, 14434/2015);*"

Cass. 31648/2018: "*La Corte territoriale ha ricordato come in ragione della disciplina vigente la Pubblica amministrazione può ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da un'elevata autonomia nel loro svolgimento, tali da caratterizzarle come prestazioni di lavoro autonomo, e nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non sia in grado di far*

Firmato Da: CURATOLO MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34f3b49cfe187eeabc23d27d1c42a5b2

fronte a una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno.
Nel caso di specie il Giudice dell'Appello ha rilevato che l'… si era avvalsa delle prestazioni del lavoratore mediante sottoscrizione di contratti di collaborazione coordinata e continuata al di fuori dei presupposti previsti dalla legge, venendo l'attuale controricorrente inserito nella struttura organizzativa della pubblica amministrazione, con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c."
Come risulta dagli atti e dalle attestazioni rilasciate dal Comune di Casalduni, il rapporto aveva tutti i caratteri della collaborazione, della continuità della prestazione lavorativa e dell'inserimento della ricorrente nell'organizzazione comunale per lo svolgimento di attività istituzionali, senza alcun grado di elevata specialità, professionalità e autonomia.

Alla luce di quanto risultante per tabulas – e comunque dimostrabile con prova per testi che si richiede – il servizio prestato dalla Mazzarelli è quello di cui alla nota 1 alla lettera B del citato allegato A/5, dove si stabilisce che: "*il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta" [. . .] "Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso o pronuncia definitiva favorevole".*

Ove necessario, l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro con il Comune di Casalduni potrà essere effettuato dal Giudice adito, che è anche competente per materia (pur non essendo necessario), ed in assenza di contradditorio con il Comune, espressamente richiedendo la ricorrente tale accertamento *incidenter tantum* e senza efficacia di giudicato nei confronti del Comune di Casalduni, contro il quale non viene proposta nessuna domanda.

II

Firmato Da: CURATOLO MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34f3b49cfe187eeabc23d27d1c42a5b2

I CONTRIBUTI

Quanto fin qui è già sufficiente ai fini dell'accoglimento del ricorso, tuttavia è opportuno introdurre alcune precisazioni in merito alla posizione contributiva, atteso che nel provvedimento qui impugnato si rinvia a una verifica INPS per la "*copertura contributiva per i periodi dichiarati e prestati al Comune di Casalduni*".

Opportunamente, a questo punto, si precisa che - seppure presso la gestione parasubordinata - il Comune ha dichiarato all'INPS i periodi di lavoro della Mazzarelli, versando i relativi contributi, e tanto trova riscontro anche nell'estratto del montante contributivo rilasciato dall'INPS (all.10) e dall'estratto contributivo (all.11).

Quanto sopra, si ripete, è "*opportuno*", ma in realtà la contribuzione non ha rilevanza nel caso di specie.

La normativa in materia di graduatorie di istituto del personale ATA, così come la giurisprudenza più recente, confermano che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, vale il servizio effettivamente svolto, mentre nessuna rilevanza può avere l'eventuale mancanza dei contributi previdenziali.

L'eventuale mancato versamento dei contributi previdenziali riguarda un inadempimento del datore di lavoro rispetto al quale il lavoratore non ha alcuna responsabilità.

L'adempimento dell'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro, mentre il lavoratore è estraneo alle vicende amministrative-burocratiche tra il suo datore e l'INPS e tali vicende sfuggono al suo controllo. Sarebbe davvero assurdo sanzionare il lavoratore con la perdita del punteggio maturato e quindi della possibilità di lavorare nella scuola pubblica per inadempimenti e responsabilità del suo ex datore di

Firmato Da: CURATOLO MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34f3b49cfe187eeabc23d27d1c42a5b2

lavoro, sul quale gravano gli obblighi contributivi e che sfuggono al controllo dello stesso lavoratore.

- Anche la giurisprudenza, sia di merito che amministrativa, ha più volte affermato che il mancato versamento dei contributi previdenziali non può dar luogo alla decurtazione del punteggio.

Recente Trib. Milano 1205/2020 (all.19) affronta il tema del servizio e del relativo riconoscimento, e testualmente motiva: "*l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa è, in ogni caso, attestato dal certificato di servizio (prot. n. 323 del 4/10/2017) rilasciato dal Dirigente amministrativo pro tempore […], che in qualità di direttore di istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualifica di pubblico ufficiale; che conseguentemente il certificato prodotto dalla ricorrente ha valore di atto pubblico ed in quanto tale fa prova piena del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ.;*"

Il Tribunale in motivazione richiama precedente dello stesso Foro del 2019, la 1098, nella quale si legge "*Come osservato in precedente reso da questo Tribunale in caso analogo (cfr. est. Perillo, 21 dicembre 2018), appare del tutto illegittima la rideterminazione del punteggio operata sulla mera constatazione di una <u>scopertura contributiva,</u> in assenza di ulteriori elementi, non offerti dalla Amministrazione che non si costituiva nella fase cautelare del presente giudizio, ed in presenza, viceversa, di certificazioni di servizio rilasciate dal dirigente scolastico attestanti l'effettiva prestazione di servizio per il periodo interessato dalla scopertura contributiva, e domanda di costituzione di rendita vitalizia per l'accertamento e eventuale sanatoria di tale scopertura*".

Firmato Da: CURATOLO MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34f3b49cfe187eeabc23d27d1c42a5b2

Il Giudice della 1205/2020 rinvia "*all'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa*". Ed invero, nelle decisioni del Consiglio di Stato pacificamente si rinvengono i seguenti principi:

"Per quanto riguarda…il mancato versamento dei contributi previdenziali…, il Collegio non ritiene di doversi discostare dall'indirizzo già precedentemente espresso (Cfr. Cons. St. n 2902/2001 e n 4101/2006), circa la non identificabilità di eventuali violazioni di obblighi contributivi come presupposto per effetti diversi da quelli voluti dalla legge (ovvero, come presupposto non della possibile regolarizzazione della posizione contributiva obbligatoria, ma del denegato riconoscimento ad altri fini del servizio prestato, benché documentabile in modo diverso)" Consiglio di Stato sentenza n. 5661/2007.

"In conclusione, il mancato versamento dei contributi può assumere soltanto valore di presupposto per l'esercizio di ogni ulteriore accertamento dell'Amministrazione in ordine alle condizioni ed ai periodi in cui il servizio oggetto di certificazione è stato reso, ma non può dare ingresso con effetto di automatismo all'esclusione dalla selezione per l'immissione nelle graduatorie permanenti". Consiglio di Stato, sentenza n. 2136/2013.

Ne consegue che la disposizione che condiziona la valutabilità del servizio in questione alla indicazione dell'ente previdenziale al quale sono stati corrisposti i contributi -- implicando inadempienze dell'Istituto di istruzione nello svolgimento del rapporto -- finisce con l'assolvere ad una impropria funzione sanzionatoria indiretta, in quanto colpisce il dipendente, a causa della infrazione posta in essere, in suo danno, dal datore di lavoro, che attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto)

Firmato Da: CURATOLO MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34f3b49cfe187eeabc23d27d1c42a5b2

l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, del rapporto di dipendenza". Consiglio di Stato, sentenza n.° 5570/2001.

E ancora.

"Una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio espletato, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi contributivi si configura come elemento esterno rispetto al titolo suddetto, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza col riscontro delle capacità professionali e didattiche del personale da selezionare". Tar Campania, sentenza n.° 17490/2010.

Vi è anche un provvedimento del Tribunale di Treviso del 30/09/2019 (all.20) dove si legge che *"Da un lato, il versamento dei contributi previdenziali non costituisce presupposto del riconoscimento del punteggio per le graduatorie d'istituto e, comunque, l'inadempimento del datore di lavoro di per sé non costituisce dimostrazione della mancata prestazione dell'attività lavorativa."*

Alla luce di quanto sopra affermato vanno disapplicati tutti i provvedimenti amministrativi che subordinano il riconoscimento del punteggio al versamento dei contributi previdenziali.

La ratio insita nei plurimi atti amministrativi con i quali le istituzioni scolastiche, in linea con le direttive ministeriali, prevedono le procedure volte al riconoscimento dei titoli di servizio, ai fini della maturazione del punteggio in graduatoria, è quella di accertare che le prestazioni indicate nelle autocertificazioni predisposte dai partecipanti ai concorsi siano state effettivamente espletate, e non ci si trovi in presenza di compiacenti o – peggio – prezzolate attestazioni.

Aderire ad una diversa conclusione significherebbe privare ingiustamente l'odierna ricorrente di un diritto (quello a vedersi

Firmato Da: CURATOLO MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34f3b49cfe187eeabc23d27d1c42a5b2

riconosciuto i servizi EFFETTIVAMENTE svolti) per colpe certamente ad ella non ascrivibili, con evidente pregiudizio in termini di punteggio nelle graduatorie e susseguente possibilità di accedere ad incarichi temporanei e definitivi.

È assolutamente opportuno – infine ma non da ultimo – rimarcare che le decisioni innanzi richiamate riguardano casi di OMISSIONE contributiva, cioè assenza totale del rapporto assicurativo, mentre nel caso di specie la contribuzione è stata versata, seppure nella gestione parasubordinati, come da richiamati all.10 e 11.

III

ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PER INCOMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE EMITTENTE E VIOLAZIONE DEI TERMINI E DEL PRINCIPIO DI TEMPESTIVITÀ.

L'art. 7 del D.M. 717/2014 prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2018/21. Inoltre, lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione. Una volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere

Firmato Da: CURATOLO MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34f3b49cfe187eeabc23d27d1c42a5b2

tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso.

In caso di mancata convalida dei dati, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumente le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3.

Se invece la convalida è positiva, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Nel caso di specie, la verifica del punteggio assegnato al ricorrente è stata correttamente effettuata dal Dirigente Scolastico del primo servizio prestato, che per espressa disposizione è l'unico competente alla convalida del punteggio. Successivamente, la ricorrente ha stipulato altri due contratti con una diversa Amministrazione scolastica, e il punteggio convalidato le è stato sempre riconosciuto.

Il soggetto normativamente competente a validare il punteggio nel caso di specie (I.C. S. Angelo a Sasso), si è pronunciato positivamente confermando il punteggio della Mazzarelli.

Il provvedimento di revoca reso dall'I.S. Alberti – oltre che infondato nel merito, come innanzi si è esposto – è anche viziato da palesi violazioni.

In primo luogo quelle legate al soggetto che si è arrogato il potere di rendere il provvedimento.

Firmato Da: CURATOLO MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34f3b49cfe187eeabc23d27d1c42a5b2

Nello specifico vi è l'incompetenza ad emanare il provvedimento di revoca, che si articola in due diverse manifestazioni di carenza di potere.

1)- l'I.S. Alberti non è il primo istituto presso il quale la ricorrente ha prestato servizio, e non era – pertanto – chiamato dalle disposizioni applicabili a operare una verifica del punteggio, che l'art.7 sia del DM 717/14 che del DM 640/17 riserva al dirigente scolastico del primo rapporto di lavoro.

2)- va inoltre osservato che l'I.S. Alberti – quando ha reso il provvedimento – non era più in alcun rapporto con la ricorrente, non essendo datore di lavoro in quanto il precedente rapporto (il secondo con lo stesso istituto Alberti) era cessato da ben nove mesi, e non aveva – a maggior ragione - nessuna competenza.

Posto che, come evidenziato innanzi, le dichiarazioni della ricorrente sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso la pubblica amministrazione (IS Alberti) è andata ben oltre le proprie prerogative.

In secondo luogo va considerato il lasso temporale tra la stipula del primo contratto e l'emissione del provvedimento di rettifica (18 mesi) che evidenzia – nella migliore delle ipotesi - il gravissimo ritardo dell'Amministrazione scolastica. Anche volendo considerare il primo contratto con l'IS Alberti (quello del 6/12/19), tra l'inizio del medesimo e il provvedimento qui contestato, in luogo del "***tempestivamente***" sono trascorsi NOVE mesi.

Ribadita l'infondatezza nel merito del provvedimento impugnato – come già esposto – è chiaro che l'Amministrazione – laddove fosse stato per ipotesi fondato il rilievo – avrebbe dovuto effettuare i dovuti controlli nei termini, ed assumere le conseguenti determinazioni.

Firmato Da: CURATOLO MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34f3b49cfe187eeabc23d27d1c42a5b2

Chi resiste ha posto in essere un comportamento – oltre che immotivato – indebito ed illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede.

Il provvedimento che qui si contesta ed impugna, viene reso nella consapevolezza della convalida già operata dalla "S. Angelo a Sasso". Orbene, se il primo Dirigente ha ritenuto il punteggio valido, ed il secondo lo ha revocato, ciò dovrebbe comportare che un eventuale terzo potrebbe - a sua volta - pronunciarsi in modo diverso.

È evidente che le cose non possono stare in questo modo, anche perché la disposizione (art.7) prevede che le attività di verifica avvengano "*tempestivamente*". Orbene, l'avverbio "*tempestivamente*" indicato dalla disposizione non precisa una scadenza temporale definita, ma è evidente che, in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che disciplina la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009. Quindi, i controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio.

Infatti, la previsione di una mancata valutazione tempestiva della domanda ha come conseguenza che – come nel caso di specie, di rettifica del punteggio disposta dopo il servizio - alla ricorrente vengono riconosciuti i servizi prestati presso l'istituto scolastico statale solo di fatto e non ai fini giuridici, provocando un indebito danno alla lavoratrice.

L'intempestività della verifica da parte dell'istituzione scolastica – che peraltro non aveva nessuna competenza - ha causato un assurdo pregiudizio per l'esponente la quale non può e non deve subire conseguenze per il comportamento illegittimo dell'amministrazione resistente.

Firmato Da: CURATOLO MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34f3b49cfe187eeabc23d27d1c42a5b2

È chiara la violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate - nello specifico – alla tempestività della valutazione dei titoli, oltre che dalla disciplina prevista dalla normativa in materia. L'arco temporale intercorso tra il conferimento del primo contratto e l'emissione del decreto di rettifica del punteggio – da parte di una PA che, si ribadisce, non aveva alcun rapporto con la Mazzarelli - determina ulteriore illegittimità del comportamento dell'amministrazione convenuta, ed è ulteriore motivo per ottenere l'annullamento.

IV

IL PUNTEGGIO DELLA MAZZARELLI

Riportata la vicenda a debita definizione, alla Mazzarelli va riconosciuto il punteggio per il servizio presso il Comune di Casalduni.

La tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato A/5 del D.M. 640/2017 con riferimento al profilo di collaboratore scolastico, alla lettera B (Titoli di Servizio), al punto 6 prevede:

"6) Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, Enti locali ecc…;

per ogni anno: PUNTI 0,60

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di punti 0,60 per ciascun anno): PUNTI 0,05.

Come si ricava dalla certificazione del Comune (all.9) la Mazzarelli ha maturato un punteggio per servizio pari a 4,80, cioè 96 mesi da moltiplicare per il coefficiente 0,05.

L'accoglimento della domanda – ovviamente – determinerà anche il riconoscimento giuridico dei periodi presso l'IS Alberti.

V

ISTANZA EX ART 151 COD.PROC.CIV.

Firmato Da: CURATOLO MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34f3b49cfe187eeabc23d27d1c42a5b2

Nel caso di specie sembrerebbe doversi escludere l'ipotesi del litisconsorzio necessario, posto che l'Amministrazione resistente dovrebbe procedere ad una riformulazione degli elenchi tenendo conto del punteggio pieno della ricorrente, e che – quindi - oggetto del giudizio è pur sempre il diritto soggettivo della ricorrente.

In ogni caso, laddove il Giudice dovesse ritenere necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali potenziali controinteressati identificabili nei i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. in cui la ricorrente risulta inserita e che – ove mai - potrebbero subire un pregiudizio dall' accoglimento del presente ricorso, considerato l'elevato numero e la necessità di individuare per ognuno la residenza, nonché la evidente particolare gravosità di una notifica ordinaria per ognuno - sin d'ora si formula istanza di notifica a mente dell'art.151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e del decreto che fisserà la data dell'udienza di discussione sul sito internet della resistente Amministrazione.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

Al Tribunale di Benevento in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, in accoglimento del ricorso, per le ragioni di cui in premessa, voglia

a. In via preliminare disporre per la l'integrazione del contraddittorio verso i potenziali controinteressati, autorizzando la notifica - a mente dell'art.151 c.p.c. -mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito istituzionale della resistente Amministrazione; nel merito:

Firmato Da: CURATOLO MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34f3b49cfe187eeabc23d27d1c42a5b2

b. accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del decreto di rettifica del punteggio (prot. N. 4913 del 23/09/2020) a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore Alberti di Benevento e/o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo,

c. anche previo eventuale accertamento incidentale senza efficacia di giudicato della natura subordinata del servizio alle dipendenze del Comune di Casalduni quale servizio effettivamente prestato e valutabile per i punteggi de quibus;

d. in via gradata per incompetenza dell'I.S. Alberti ad emettere la revisione del punteggio e/o per il ritardo dell'amministrazione, e la violazione della prevista tempestività;

e. in ogni caso, ordinare all' Amministrazione resistente di ricollocare la ricorrente nelle graduatorie di istituto di terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico, nella posizione spettante in base al punteggio corretto: per il profilo di collaboratore scolastico, punti 11,90, riconoscendo anche il punteggio per il servizio giuridico presso l'I.S. Alberti;

f. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

In via istruttoria

Chiede prova per testi sulle seguenti circostanze:

a) La Mazzarelli ha svolto – tra gli altri - i compiti e le mansioni di cui alle convenzioni che vengono mostrate al teste (all. 14 e 15) per il servizio di igiene ambientale e di responsabile amministrative dell'ufficio del Sindaco e della Giunta a diretto servizio dell'Amministrazione, e veniva comandata secondo le

Firmato Da: CURATOLO MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34f3b49cfe187eeabc23d27d1c42a5b2

esigenze dell'Amministrazione, e direttamente dai vari responsabili amministrativi e/o politici.

b) Le prestazioni che la Mazzarelli ha svolto sotto le disposizioni dei responsabili dei servizi comunali sono state, per il servizio rifiuti: il disbrigo pratiche amministrative, l'aggiornamento dei registri personale e consumi automezzi; predisposizione documentazione inerente i ruoli RR.SS.UU, ed altri compiti propri dell'Ufficio preposto alla raccolta rifiuti.

c) Le prestazioni che la Mazzarelli ha svolto sotto le disposizioni dei responsabili dei servizi comunali sono state, per l'Ufficio del Sindaco e della Giunta: disbrigo pratiche amministrative con uso di mezzi e programmi informatici del Comune, con presenza quotidiana antimeridiana, ed anche ulteriore pomeridiana a richiesta del Comune.

d) La Mazzarelli per ogni esigenza dell'amministrazione è stata anche comandata a prestare servizio il sabato o la domenica presso il Comune o in altre località, come ad esempio da nota 6 luglio 2007;

e) i rapporti di lavoro della Mazzarelli si sono svolti con continuità della prestazione lavorativa, e con l'inserimento della ricorrente nell'organizzazione comunale per lo svolgimento di attività istituzionali, e per attività che non richiedevano nessuna elevata specialità, professionalità e autonomia.

Indica teste il sig. Pasquale Iacovella.

Si producono in allegato i documenti elencati in ricorso.

1. Domanda Terza Fascia ATA 2017 (ricevuta 6/10/14);
2. Domanda Terza Fascia ATA 2017 (schermata istanze on line);
3. Domanda conferma inserimento;

Firmato Da: CURATOLO MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34f3b49cfe187eeabc23d27d1c42a5b2

4. Contratto I.C. "S. Angelo a Sasso";
5. Certificato verifica e convalida 21/03/19;
6. Contratto IS Alberti 6/12/19;
7. Contratto IS Alberti 20/01/20;
8. Rettifica punteggio 23/09/20;
9. Certificato Comune Casalduni 20/01/21;
10. E. Co. INPS montante;
11. E. Co. INPS parasubordinati;
12. Certificato redditi 2002;
13. Nota comune 12/04/03;
14. Convenzione 2002;
15. Convenzione 18/01/11;
16. Nota Comune 6/07/07;
17. DM 717/2014;
18. DM 640/2017;
19. Sentenza Tribunale di Milano 1205/2020;
20. Ordinanza del Tribunale di Treviso del 30/09/2019;
21. Dichiarazione ai fini del contributo unificato, e copia del documento d'identità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 co.2 DPR 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato, e la ricorrente, come da separata dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1 e 3 e 77 DPR 115/02, con conseguente esenzione del procedimento dal pagamento del contributo unificato.

Benevento, 6 aprile 2021

Avv. Maurizio Curatolo

Firmato Da: CURATOLO MAURIZIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 34f3b49cfe187eeabc23d27d1c42a5b2